

- Fenomeno elettrico;
- Anticipo indennizzi;
- Onorari dei periti e consulenti
- Buona fede;
- Clausola broker.

4.36 Articolazione dell'attività in più reparti e/o settori

Relativamente al "profitto lordo", se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui ai commi a) e b) dell'art. "Indennizzo pagabile" si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma globalmente assicurata per "profitto lordo" è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

Ai fini di cui sopra l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di sinistro, risultati economici distinti per ciascuno dei reparti e/o settori e/o stabilimenti interessati. In caso contrario la presente condizione si intenderà inoperante.

4.37 Anticipo indennizzi

Il limite anticipabile, la percentuale e il limite minimo di cui alla Sezione- Danni Diretti si intendono riferiti all'insieme del danno diretto e indiretto di cui alle Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti.

4.38 Clausola alternativa

Viene convenuto che su richiesta dell'Assicurato, formalizzata entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro che abbia interessato la Sezione Danni Diretti, il termine "produzione" possa essere sostituito al termine "volume di affari", e per quanto riguarda la presente Sezione, produzione significa il "valore di vendita della merce prodotta dall'Assicurato durante l'espletamento delle proprie attività nelle località nelle quali esse si svolgono.

Resta inteso che una sola delle definizioni di cui sopra ("produzione" o "volume di affari") sarà operativa all'accadere di qualsiasi evento che produce un danno (come specificato in polizza) e che il disposto dell'art. "Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro" di cui alla presente Sezione viene modificato come segue:

"Se durante il periodo di indennizzo verrà effettuata produzione presso località differenti da quelle descritte in polizza, per il beneficio dell'Assicurato, sia direttamente che da parte di altri per suo conto, il valore di vendita delle merci così prodotte verrà considerato per il computo del valore della produzione durante il periodo di indennizzo".

4.39 Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite

La garanzia è estesa a coprire anche eventuali interruzioni o interferenze nell'attività in conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della Sezione I - Danni Diretti, che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato (o da esso tenute in leasing e/o nolo e/o fitto e/o uso e/o godimento e/o simili) mentre per lavorazioni, deposito, magazzinaggio e/o altro motivo, sono temporaneamente trasferite altrove, anche presso terzi e/o presso Società controllate, partecipate, collegate o altre del gruppo.

4.40 Deprezzamento di merci indenni

La copertura prestata con la presente polizza è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:

- a) relativamente alle merci indenni (escluse cioè le merci distrutte o danneggiate da uno dei rischi assicurati con la Sezione I - Danni Diretti) che l'Assicurato non è in grado di immettere nel normale corso dell'attività in conseguenza di sinistro indennizzabile sulla polizza di riferimento:
 1. il prezzo di costo di dette merci se non è possibile effettuare la vendita;

2. la differenza fra il prezzo di costo di dette merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero.
- b) Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare e/o contenere le suddette perdite, ma non eccedenti la somma che sarebbe stata altrimenti risarcibile sotto il comma a) di questo articolo se tali spese supplementari non fossero state effettuate, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese (come trasporto ed imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o alle località assicurate, ma evitate in conseguenza del sinistro.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non pagherà importo superiore al prezzo di costo delle specifiche merci cui trattasi, venendo il mancato maggior introito per tali merci indennizzato nell'ambito del Profitto lordo assicurato.

4.41 Documentazione prodotta tramite Auditors

Viene convenuto che qualsiasi particolare, informazione o dettaglio risultante dai conti dell'Assicurato o da libri o altri documenti che la Società e/o suoi incaricati potesse richiedere in conformità alle condizioni di questa polizza, per esami o verifiche relative a qualsiasi sinistro, può essere prodotto e/o certificato anche dagli esperti contabili dell'Assicurato (Auditors). Le dichiarazioni di questi saranno accettate dalla Società.

4.42 Dipendenza da Fornitori e/o Clienti

Qualora alcuno dei fornitori (inclusi terzisti e/o contolavoristi) e/o fornitori di fornitori (inclusi terzisti e/o contolavoristi) e/o clienti dell'Assicurato, ovunque nel mondo, sia colpito da un sinistro causato da evento non escluso a termini della Sezione I - Danni Diretti - tale sinistro sarà considerato come danno materiale e diretto alle cose assicurate con la detta Sezione I e le eventuali perdite di Profitto lordo che ne potranno derivare all'Assicurato saranno quindi indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente Sezione II - Danni Indiretti.

In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie".

4.43 Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione o interferenze nell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di energia, acqua, gas, riscaldamento e simili (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, posti a meno di 500 metri dagli enti assicurati, della quale l'Assicurato si serve per ottenere energia, acqua, gas, riscaldamento e simili (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), purché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della Sezione I - Danni Diretti.

In nessun caso la Società risponderà, per le interruzioni o interferenze di cui sopra, per un numero di giorni consecutivi superiore a 15 giorni ed in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie".

4.44 Impedimento alla ripresa

Sono considerate inattività – e quindi periodi di indennizzo effettivi – anche le seguenti Interruzioni o interferenze nell'attività:

- a) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I - Danni Diretti - avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione I stessa.
- b) impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità, in conseguenza di evento non escluso a termini della Sezione I - Danni Diretti, che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato né sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;

- c) impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di evento non escluso a termini della Sezione I - Danni Diretti, che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 10 km dall'ubicazione in cui si è verificata l'Interruzione o interferenze nell'attività.

In nessun caso la Società risponderà, per le interruzioni o interferenze di cui sopra, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30.

4.45 Interdipendenza

Premesso che le varie aziende e/o ubicazioni dell'Assicurato e/o suo Gruppo svolgono o possono svolgere attività fra loro interdipendenti e/o complementari, la garanzia prestata con la presente Sezione II – Danni Indiretti - sarà operante non solo per l'Azienda e/o ubicazione direttamente colpita da evento dannoso non escluso a termini della Sezione I Danni Diretti, ma anche per le altre Aziende e/o ubicazioni del Gruppo che – pur non essendone state materialmente colpite – avessero risentito degli effetti negativi di tale evento dannoso.

Nel caso in cui l'Azienda del Gruppo colpita dall'evento dannoso non escluso non risultasse tra quelle assicurate con la presente polizza (o altra polizza della medesima Società), essa sarà considerata come "fornitore elencato" e la presente condizione si intenderà sostituita dall'art. "Dipendenza da Fornitori e/o Clienti" che precede.

4.46 Inserimento dell'indennizzo nel calcolo del premio consuntivo

In caso di risarcimento ai sensi della presente Sezione, l'importo pagato all'Assicurato a titolo di indennizzo verrà incluso, ai fini del calcolo del regolamento del premio consuntivo, nel Profitto lordo realizzato.

4.47 Leeway clause

Il capitale previsto in garanzia viene indicato in via preventiva e sarà soggetto a conguaglio al termine dell'annualità per l'importo che risulterà in aumento o in diminuzione, e cioè in caso che il profitto lordo realizzato durante l'annualità sia:

- a) minore dell'importo assicurato: la Società rimborserà all'Assicurato, sulla differenza in meno, la parte di premio imponibile proporzionale, ma comunque non superiore al 30% del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi;
- b) maggiore dell'importo assicurato: l'Assicurato pagherà alla Società, sulla eccedenza, un premio addizionale ma comunque non superiore al 30% del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi, e la Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza all'importo assicurato, un ulteriore capitale pari al 30% di quello previsto in polizza; quindi la penalità di cui alla condizione "Assicurazione parziale" che precede in questa Sezione II troverà applicazione soltanto dopo aver tenuto conto di tale maggiore importo e limitatamente all'eccedenza al 100% maggiorato della suddetta percentuale.

Trascorsa l'annualità assicurativa, e fino a 210 (duecentodieci) giorni immediatamente successivi alla fine di tale annualità, la Società si impegna a ritenere garantito un capitale pari alla suddetta percentuale di aumento a quello previsto in polizza.

La Contraente si impegna a dichiarare entro i 210 (duecentodieci) giorni immediatamente successivi alla fine dell'annualità assicurativa l'ammontare esatto dell'importo assicurato. In caso contrario, si procederà al conguaglio applicando il tasso di polizza, oltre accessori e tasse, all'ulteriore capitale corrispondente alla maggiorazione di quello previsto in polizza secondo la percentuale suddetta.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 31 giorni dalla presentazione all'Assicurato dell'atto, rimanendo altrimenti sospesa la validità di questa condizione particolare che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto al premio.

4.48 Onorari periti e/o esperti contabili e/o Società di revisione

Il limite di indennizzo di cui alla Sezione I - Danni Diretti si intende riferito all'insieme degli onorari dovuti per le Sezioni I - Danni Diretti e Sezione II - Danni Indiretti.

L'assicurazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., è estesa alle spese e onorari per il perito di parte che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché alle spese e onorari sostenute dall'Assicurato per esperti contabili e/o Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità od ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

La Società rimborserà altresì all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

4.49 Precisazioni

- a) a maggior chiarimento, si conferma che ovunque nella presente Sezione II venga utilizzata la frase "Interruzione o interferenze nell'attività", essa deve intendersi "Interruzione e/o riduzione e/o impedimento e/o intralcio, totale e/o parziale", come da parte iniziale di questa stessa Sezione;
- b) le parole od espressioni usate saranno interpretate secondo il significato loro normalmente attribuito nei libri e nei conti dell'Assicurato.
- c) Le spese variabili non assicurate sono le seguenti:
 - ✓ Acquisto merci: 100%
 - ✓ Retribuzioni ed oneri: 70%
 - ✓ Costi per servizi: 70%

Tracciabilità dei flussi finanziari - Rinvio alle norme di legge

Gli Assicuratori si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Tracciabilità dei flussi finanziari":

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire, nei contratti che andranno eventualmente a sottoscrivere con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto di servizi assicurativi, così come previsto dall'art. 1456 c.c. e ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, e s.m.i. qualora gli Assicuratori:

- eseguano transazioni finanziarie inerenti il contratto di assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- non riportino negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi di legge, attribuito. dal CIPE;
- nei rapporti nascenti con altre imprese di assicurazione, dovessero avere notizia che un loro subcontraente tre le imprese di assicurazione in coassicurazione, in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), ovvero in Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), nell'espletamento dell'appalto di servizi assicurativi, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

In occasione di ogni pagamento agli Assicuratori e con interventi di controllo ulteriori, la stazione appaltante verifica l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli Assicuratori e /o dei subcontraenti della filiera.

Qualora gli Assicuratori abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede la Stazione Appaltante.

La stazione appaltante prende atto che la prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i brokers e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs 07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato" a sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i., senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto corrente in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Società

Il Contraente / Assicurato

VALORI AL 31/12/18**SEZIONE I DANNI DIRETTI E MATERIALI**

<i>Partite</i>	<i>Somme Assicurate</i>
Fabbricati	€ 24.071.155,04
Piazzali di stazionamento aeromobili	€ 5.792.379,15
Macchinario. Attrezzature, Merci e arredamento	€ 4.458.276,72
Ricorso terzi e Ricorso Locatari	€ 3.910.217,39
TOTALE	€ 38.232.028,30

SEZIONE II DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

<i>Partite</i>	<i>Somme Assicurate</i>
Profitto lordo	-€ 4.324.179,62
TOTALE	-€ 4.324.179,62

